

## **AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

**Autorità Giudiziaria:** Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza.

**Numero di Registro Generale:** Ricorso n. 01611/2026 REG. RIC.

**Ordinanza di autorizzazione:** n. 01637/2026 REG. PROV. CAU. del 13/03/2026

**Parte Ricorrente:** ALESSANDRO GASPARIN

**Amministrazioni Intimate:** Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), Università degli Studi del Piemonte orientale, Università degli Studi Torino, Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Università degli Studi Sassari, Università degli Studi Messina, CINECA.

### **OGGETTO DEL RICORSO:**

Il ricorso è volto all'annullamento, previa adozione di misura cautelare, dei provvedimenti (tra cui il D.M. n. 418/2025, il D.M. n. 1115/2025 e le relative graduatorie) riguardanti le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2025-2026.

### **MOTIVI DI DIRITTO:**

**A. VIOLAZIONE DELLA L. 104/1992, ART. 20, E DELLA L. 170/2010. VIOLAZIONE DEL D.M. N. 418/2025, ALLEGATO 2, PUNTO 7, SULLA PREVISIONE CHE L'ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE DEBBA TENERE CONTO DELLE ESIGENZE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ O DSA, ASSICURANDO "CONDIZIONI ADEGUATE" E L'USO DI SPECIFICI AUSILI E DEL BANDO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 34 E 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ SOSTANZIALE, LEGITTIMO AFFIDAMENTO, BUON ANDAMENTO, PROPORZIONALITÀ E TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA E TRAVISAMENTO DELL'ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E SVIAMENTO. PERDITA DI CHANCE.**

L'operato dell'Università resistente è illegittimo in quanto ha negato al ricorrente strumenti compensativi espressamente indicati nella certificazione sanitaria, in

violazione delle norme che tutelano il diritto allo studio degli studenti con disabilità e DSA, imponendo all'Amministrazione di garantire condizioni effettive di parità sostanziale nello svolgimento delle prove selettive.

**I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.**

Con il presente motivo si è eccepita la violazione del principio dell'anonimato nell'ambito delle prove a risposta multipla.

**II. VIOLAZIONE DELLA L. N. 264/99 E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE E DELLE INDICAZIONI DI CUI ALLA LEGGE DELEGA N. 26/25. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. CON RIGUARDO AL DIVIETO DI MUTARE LE REGOLE DELLA *LEX SPECIALIS* DOPO LA CELEBRAZIONE DEL CONCORSO.**

Si eccepisce il potere discrezionale del Ministro, il quale è costituzionalmente legittimo solo se vincolato da criteri e limiti previamente fissati dal legislatore. Si segnala dunque come la stessa legge delega n. 26/2025 escludeva la possibilità di introdurre correttivi al sistema mediante atti amministrativi. Le modifiche intervenute, pertanto, risultano adottate in violazione della riserva di legge e dei limiti di delega.

**III. VIOLAZIONE DELL'ART- 11 DELLE PRELEGGI. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE.**

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO TRA I  
CONCORRENTI – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO –  
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA –  
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA,  
LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO**

Si eccepisce la violazione del principio sancito dall'art. 11 delle preleggi, trattandosi di disciplina dotata di indubbia efficacia retroattiva. La previsione censurata, infatti, non solo ha inciso sui precedenti decreti ministeriali, ma ha anche alterato la *lex specialis* di fonte secondaria, modificando uno degli elementi essenziali della procedura selettiva.

**IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.**

Si contesta la gestione dei posti rimasti vacanti, che il Ministero non avrebbe destinato allo scorrimento della graduatoria, violando il diritto allo studio e il principio della piena saturazione dei posti disponibili.

**CONTROINTERESSATI:**

I controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale per l'accesso ai predetti corsi di laurea per l'A.A. 2025/2026. L'elenco nominativo è allegato alla presente pubblicazione.

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:**

In esecuzione dell'ordinanza n. 01637/2026, vengono pubblicati integralmente: il testo del ricorso, l'ordinanza di autorizzazione e l'elenco dei controinteressati.

*La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III, n. 01637/2026 REG. PROV. CAU. emessa nel procedimento n. 01611/2026 REG. RIC.* L'andamento del procedimento può essere seguito tramite il portale della giustizia amministrativa <https://www.giustizia-amministrativa.it/>

